

proc. n. 6509/2022 R.g.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale civile di Lecce, nella persona del giudice, dr. Francesco Ottaviano, all'esito dell'udienza del 5.6.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 6509 del ruolo generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;

promosso da

Agenzia delle Entrate - Riscossione, rappr.ta e difesa dall'avv. [redacted] per procura allegata all'atto di riassunzione;

-attrice-

contro

M. [redacted], rappr.ta e difesa dall'avv. Matteo Sances per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

-convenuta-

Conclusioni:

come da verbale d'udienza del 5.6.2024, da intendersi qui richiamate e trascritte.

Fatto e diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato, Agenzia delle Entrate - Riscossione, in seguito all'accoglimento della richiesta di sospensione ex art. 624 c.p.c. formulata da parte di M. [redacted] contestualmente alla spiegata opposizione, disposta da codesto Tribunale con provvedimento del 19.07.2022, introduceva la fase di merito evidenziando:

- la validità e legittimità del pignoramento;
- l'infondatezza dell'avversa eccezione di inesistenza giuridica della notifica delle intimazioni, avendo l'agente della riscossione utilizzato un indirizzo PEC recante un chiaro ed inequivocabile riferimento all'amministrazione che ha esercitato il potere di riscossione;
- quanto alla presunta omessa firma digitale dell'intimazione e delle cartelle di pagamento prodromiche al pignoramento opposto, come gli atti recassero una chiara indicazione della firma digitale del responsabile del procedimento;
- la tardività dell'opposizione ex adverso formulata, con conseguente preclusione di qualunque contestazione nel merito delle cartelle, divenute definitive per mancata impugnazione nel termine medesimo;
- la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative agli avvisi di addebito INPS sottesi al pignoramento opposto;
- l'infondatezza e pretestuosità dell'eccezione di carenza di motivazione del pignoramento, dovendosi ritenere assolto l'obbligo di motivazione per le cartelle che intimino al

della propria comparsa conclusionale, in cui ha dato atto di aver provveduto ad espungere la stessa dall'intimazione di pagamento n. 05920219001.

A confutazione della tesi attorea, pare sufficiente sottolineare che dall'esame degli estratti di ruolo relativi alle cartelle sottostanti il pignoramento è dato evincere come la cartella in questione sia ancora presente.

La stessa, peraltro, è stata oggetto di due diverse pronunce - passate in giudicato - rese da questo Tribunale, il quale ha provveduto ad annullare la suddetta cartella in quanto già pagata da parte della società odierna convenuta.

In considerazione di tanto, non residuano dubbi circa l'illegittimità dell'azione esecutiva relativamente alla cartella n.0592018001.

2) Quanto alla cartella n.0592018002, ritiene questo Giudicante di poter fare applicazione dell'orientamento fatto proprio dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha avuto modo di puntualizzare come *"In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della L.n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art.1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n.159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto..."* (Cass., Sez. V, Sent., 05.11.2019 n. 28354).

Tale pronuncia risulta confacente alla fattispecie di cui è causa, in cui la M. S.r.l. in liquidazione ha dato prova di aver formulato, in data 05.08.2019, istanza ai sensi dell'art. 1, commi 537-540, della L. 228/2012, fornendo documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle somme di cui alla suddetta cartella.

In considerazione del mancato riscontro da parte dell'agente della riscossione all'istanza formulata da parte della società, nonché del comprovato pagamento delle somme di cui alla cartella n.0592018002, le stesse dovranno essere dichiarate inesigibili.

3) Considerazioni analoghe valgono con riferimento alla cartella n. 059202001, in relazione alla quale la società odierna convenuta ha dato prova, ancora una volta, di aver formulato istanza ai sensi della L. 228/2012, a cui ha allegato quietanze di pagamento a riprova dell'avvenuto adempimento alla pretesa impositiva.

Nel caso di specie, pur non potendosi fare applicazione del suddetto orientamento giurisprudenziale, avendo l'agente della riscossione dato riscontro, con nota del 04.11.2021, all'istanza presentata da parte della M. S.r.l. in liquidazione, deve comunque dichiararsi l'inesigibilità delle somme di cui alla cartella in esame in considerazione dell'avvenuto pagamento posto in essere da parte della società odierna convenuta.

4) La domanda attorea merita, invece, accoglimento in relazione alla cartella n.059202000f.

A tal riguardo, non si ritengono condivisibili le considerazioni svolte dalla convenuta, che fa discendere l'illegittimità della suddetta cartella dalla circostanza che la relativa notifica sia stata eseguita utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai pubblici elenchi.

In senso contrario, giova ricordare come il Supremo Consesso abbia avuto occasione di chiarire che *"In tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie, dell'Agenzia delle entrate-Riscossione), non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art. 3-bis, comma 1, della Legge n. 53/1994 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente."* (Cass., Sez. VI - 5, Ord., 28/02/2023, n. 6015).

Orbene, tale pronuncia appare del tutto confacente alla fattispecie di cui è causa, in cui Agenzia delle Entrate - Riscossione ha provveduto a notificare la cartella di pagamento

n.059202001 utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata "notifica.acc.puglia@pec.agenziariscossione.gov.it", il quale, pur non risultando da alcun pubblico elenco, non lasciava incertezze in ordine alla provenienza e all'oggetto della comunicazione, consentendo al suo destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese.

Venendo ora alla dedotta non debenza degli interessi di mora sui contributi previdenziali, non si può prescindere dalla considerazione dei riferimenti normativi indicati dall'agente della riscossione nell'intimazione di pagamento n. 05920219001

In particolare, in calce a pagina 33 di tale intimazione è previsto che *"Per i debiti di natura previdenziale, gli interessi di mora sono dovuti esclusivamente se, alla data del pagamento, è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le sanzioni civili - c.d. somme aggiuntive - nelle misure di cui all'art. 116, commi 8 e 9, della Legge n. 388/2000."*

Il combinato disposto dei commi 8 e 9 della disposizione normativa da ultimo citata porta a concludere che l'Inps possa applicare le somme aggiuntive, a titolo di sanzione civile, solo in caso di mancato pagamento delle pretese contributive e che tali somme non possano comunque superare il limite del 40% dei contributi dovuti, iniziando a maturare gli interessi di mora esclusivamente al superamento di tale limite.

Ciò posto, dall'analisi delle singole poste delle pretese contributive, emerge con evidenza come le somme aggiuntive applicate a titolo di sanzione civile non raggiungano mai la soglia del 40% dei contributi dovuti, con la conseguenza che gli interessi di mora risultano non dovuti per l'insussistenza dei requisiti di cui all'art.116, commi 8 e 9, della Legge n.388/2000.

Quanto, invece, alle somme richieste a titolo di aggio di riscossione coattiva, ritiene questo Giudicante che le stesse debbano essere riparametrate al valore delle sole somme esigibili di cui all'atto di pignoramento.

In particolare, a fronte dell'evidenziata inesigibilità delle somme di cui alle cartelle di pagamento n. 0592018000 00 (per € 92.180,49), n.05920180028 000 (per € 306.457,94) e n. 05920200005 10 (per € 22.966,02), nonché degli interessi di mora sui contributi previdenziali (per € 6.724,45), si ritiene che gli oneri di riscossione debbano essere conteggiati prendendo come base di riferimento per il relativo calcolo non più il totale degli importi a ruolo per come risultante dall'atto di pignoramento (€ 708.162,41), bensì i soli importi effettivamente dovuti da parte della Mc S.r.l. in liquidazione.

Per tali motivi, la domanda proposta da Agenzia delle Entrate - Riscossione merita parziale accoglimento.

Quanto alle spese di lite, si ritiene di poterne disporre un'integrale compensazione attesa la parziale soccombenza delle parti del presente giudizio.

PQM

Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, in parziale accoglimento della domanda formulata da Agenzia delle Entrate - Riscossione, così provvede:

1. Dichiarare inesigibile nei confronti della Mc S.r.l. in liquidazione la somma di € 421.604,45, complessivamente rinveniente dalle cartelle n. 0592018000 00 (per € 92.180,49), n.05920180028 000 (per € 306.457,94) e n. 05920200005 10 (per € 22.966,02).
2. Dichiarare inesigibile nei confronti della Mc S.r.l. in liquidazione la somma di € 6.724,45, corrispondente agli interessi di mora calcolati sui contributi previdenziali.
3. Ordina ad Agenzia delle Entrate - Riscossione di ricalcolare i compensi spettanti a titolo di aggio di riscossione coattiva, parametrando alle sole somme esigibili di cui all'atto di pignoramento mobiliare cron. 526 del 12.05.2022.
4. Conferma nel resto l'atto di pignoramento mobiliare cron. 5 del 12.05.2022.
5. Compensa per intero le spese e competenze di lite.

Lecce, 30 gennaio 2025

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Lecce, 30-03-2025

Il giudice
dr. Francesco Ottaviano